

Ance

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

7 dicembre

2017

Premessa

L'art. 17 bis della Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto Legge 133/2014 cd. "sblocca cantieri", ha inserito all'articolo 4 del Dpr 380/2001 (TU edilizia) rubricato "Regolamenti edilizi comunali" il **comma 1sexies** con il quale era stato stabilito che il Governo, le Regioni e le autonomie locali concludono accordi, in sede di Conferenza Unificata, per l'adozione di uno schema di Regolamento Edilizio tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.

La predisposizione dello schema di Regolamento edilizio tipo **costituisce un'ulteriore tappa del percorso di uniformazione degli adempimenti edilizi** intrapreso dal Governo con la modulistica unificata ed era una specifica azione dell'Agenda per la semplificazione 2015 - 2017 (la definitiva approvazione del Regolamento era stata prevista inizialmente per novembre 2015).

Il lavoro, durato quasi due anni, è frutto di un Tavolo di lavoro che ha visto la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle Regioni, condiviso con i contributi di ANCE e di altre associazioni imprenditoriali.

L'obiettivo che il Regolamento edilizio tipo si prefigge è quello di garantire livelli minimi essenziali nell'ambito della normativa edilizia-urbanistica ai fini di un bagaglio legislativo omogeneo attraverso:

- la semplificazione dell'impianto strutturale dei futuri regolamenti edilizi;
- l'uniformazione a livello nazionale di alcune definizioni dei parametri urbanistici-edilizi (che sono 42).

Con **l'Intesa del 20 ottobre 2016** il Governo, le Regioni e i Comuni hanno adottato il Regolamento edilizio tipo che risulta composto di tre parti:

- **Allegato 1:** lo schema di regolamento edilizio che descrive l'impianto strutturale del regolamento "tipo" e disciplina i principi e i criteri a cui dovranno attenersi i Comuni;
- **Allegato A:** l'elenco delle 42 definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi;
- **Allegato B:** la ricognizione della normativa nazionale che incide sull'attività edilizia in merito alla quale i regolamenti dovranno operare un semplice rinvio.

Prima dell'approvazione dell'Intesa, la Regione Puglia e la Provincia autonoma di Trento, con due distinti ricorsi, avevano sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 17bis della legge 164/2014.

La Corte costituzionale, con la sentenza della del 26 maggio 2017, n. 125, ha dichiarato entrambi i ricorsi infondati rafforzando così l'Intesa.

Il **18 aprile 2017** è scaduto il termine entro il quale le Regioni dovevano dare seguito all'Intesa del 20 ottobre 2016.

Di seguito un esame dettagliato dei contenuti relativi a :

- lo schema di Regolamento edilizio tipo;
- l'Intesa sancita il 20 ottobre 2016;
- le normative regionali di recepimento con relativa tabella di raffronto.



Ambito di applicazione

Lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati *“costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*.

A tale fine **le Regioni a Statuto ordinario** sono tenute ad adeguarsi nei tempi e secondo le modalità contenute nell’Intesa.

Le **Regioni a Statuto speciale**, invece, provvedono all’attuazione delle finalità contenute nell’Intesa nel rispetto dei relativi Statuti e delle relative norme di attuazione.



Contenuti dello schema di regolamento edilizio tipo

I futuri regolamenti edilizi dovranno essere strutturati secondo quanto contenuto nell’Allegato I contenente lo *“Schema di regolamento edilizio tipo”*.

In particolare, lo schema di regolamento edilizio è strutturato in due parti:

- A.** Prima parte denominata *“Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”*;
- B.** Parte seconda denominata *“Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”*.

A. Prima parte

Al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni regionali e statali, è stabilito che i Comuni nella prima parte dei propri regolamenti edilizi dovranno solo richiamare e non riprodurre “**la disciplina generale dell’attività edilizia**” (contenuta nell’allegato B e integrata con le relative normative regionali) la quale opererà in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale .

In particolare si specifica che in questa parte i regolamenti dovranno limitarsi a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina di alcune materie che opererà direttamente senza la necessità di un atto di recepimento, tra cui:

- le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
- Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- i requisiti generali delle opere edilizie attinenti ai limiti inderogabili di altezza, densità etc; le fasce di rispetto stradali/ ferroviarie etc; alle servitù militari; agli accessi stradali; alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; ai siti contaminati;
- la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale;
- le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti ed impianti.

Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e l’elenco della disciplina generale dell’attività edilizia sono riportate negli allegati A e B. Nell’Intesa sono riportati i tempi e le modalità di adeguamento da parte delle Regioni e Comuni (*vedi dopo il commento termini e modalità di adeguamento*).

A. Seconda Parte

In questa parte sarà raccolta la disciplina regolamentare di competenza comunale la quale dovrà essere “**ordinata**” nel rispetto di “**una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale**”.

In particolare, in fondo allo schema, è riportato un **indice generale**, a cui le disposizioni regolamentari di competenza comunale si dovranno attenere per garantirne l’uniformità dell’impianto. Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell’indice potranno essere inseriti nelle parti che presentano la maggiore analogia.

L’indice sarà vincolante per i Comuni solo da un punto di vista strutturale e non contenutistico (come metodo di lavoro per semplificarne la consultazione).

In particolare, i Comuni nella definizione della disciplina regolamentare dovranno attenersi ad alcuni “principi generali” tra cui:

- semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa;

- ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
- incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
- armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;

Le norme regolamentari di competenza comunale riguardano:

- l'organizzazione e le procedure interne dell'ente;
- la qualità, la sicurezza, la sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri, dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione dei requisiti tecnici integrativi o complementari rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella prima parte.

I requisiti tecnici integrativi dovranno essere espressi attraverso norme prestazionali che fissino i risultati da perseguire nelle trasformazioni edilizie (in forma quantitativa attraverso l'indicazione numerica, oppure enunciazioni di azioni e comportamenti progettuali). I Comuni avranno la possibilità di individuare i requisiti tecnici integrativi e complementari non disciplinati dalla normativa sovraordinata.



Termini e modalità di adeguamento delle Regioni e i Comuni

Lo schema di regolamento prevede che i Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi allo schema entro i termini e le modalità che saranno stabilite dalle Regioni in attuazione dell'Intesa con il quale è approvato lo schema.

Sulla tempistica e le modalità di recepimento contenute nell'Intesa si riporta il seguente schema dettagliato:

- **Regioni a Statuto ordinario:**

Entro il **18 aprile 2017** (180 giorni dall'adozione dell'Intesa) le Regioni erano tenute a recepire lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e le Definizioni Uniformi. Le Regioni, in particolare, possono :

- integrare e modificare conformemente alla normativa regionale vigente la Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia (quindi la parte ricognitiva sulla disciplina generale edilizia – Allegato B);
- specificare e/o semplificare l'indice (previsto in fondo allo schema di regolamento edilizio – Allegato 1) rispettando la struttura generale uniforme dello schema di regolamento;
- individuare le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria, dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione.

Nell'atto di recepimento le Regioni stabiliscono i metodi, le procedure (comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere) e i tempi (non superiori a 180 gg) entro cui i Comuni si dovranno adeguare.

- **Comuni:**

Entro il **termine stabilito dalle Regioni** nell'atto di recepimento (**che non può essere superiore a 180 gg**):

- adegueranno i propri regolamenti edilizi per conformarli allo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale.

Se al momento della sottoscrizione dell'Intesa sono vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali, il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, avverrà entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle regioni.

Cosa succede se la Regione ha provveduto al recepimento e il Comune non si adegua nei termini?

L'Intesa stabilisce che se il Comune non si adegua a quanto previsto dalla Regione **le definizioni uniformi (Allegato A) e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia (Allegato B) trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.**

Cosa succede se la Regione non si adegua?

In caso di mancato recepimento da parte della Regione i Comuni **possono** comunque provvedere **all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.**

Cosa succede se né la Regione né il Comune provvedono all'adeguamento?

L'Intesa prevede, in via generale, che il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali **si impegnano** ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che sono e saranno adottati dopo il 20 ottobre 2016 (data di sottoscrizione dell'Intesa).

L'Intesa non disciplina né poteri sostitutivi né sanzioni se la Regione e il Comune non si adeguano ai relativi contenuti.

Vi è unicamente un impegno a realizzare delle attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio con cadenza almeno annuale.

Come impattano le nuove definizioni uniformi sugli strumenti urbanistici vigenti?

Il **recepimento delle definizioni uniformi non determina la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti** (es. dimensionamento dell'intervento edilizio, del carico urbanistico e determinazione degli standard urbanistici e dotazioni territoriali).

Queste continueranno ad essere regolate dal piano vigente ovvero dal piano adottato alla data del 20 ottobre 2016.



Monitoraggio e aggiornamenti

L'Intesa prevede che con cadenza annuale Il Governo, le Regioni a Statuto ordinario e i comuni si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo. Per tale attività sarà istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Governo, le Regioni e l'ANCI. Sulla base degli esiti del monitoraggio e, quindi, delle esperienze, previo accordo in Conferenza unificata, potranno essere aggiornati lo schema di regolamento e le definizioni.

Il Governo, le Regioni a Statuto ordinario e i comuni si impegnano altresì:

- all'aggiornamento della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
- a proseguire in modo condiviso attività di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee guida, uniformità all'interpretazione e all'attuazione delle norme vigenti in materia edilizia.



L'attuazione regionale

➤ **Campania**

La Campania con **Delibera della Giunta Regionale n. 287 del 23 maggio 2017** ha:

- **integrato** la parte relativa alla ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia;
- **recepito** integralmente l'elenco delle definizioni uniformi;
- **stabilito** che gli interventi edilizi muniti di titolo edilizio efficace ed i piani urbanistici attuativi approvati alla data di pubblicazione della deliberazione (9 giugno 2017) potranno comunque essere realizzati in conformità al titolo medesimo.

I Comuni adeguano i regolamenti edilizi entro 180 gg a decorrere dal 9 giugno 2017. All'esito dell'adeguamento del regolamento edilizio da parte dei Comuni i procedimenti in itinere a tale data concludono il loro iter secondo la disciplina previgente.

➤ **Emilia Romagna**

L'Emilia Romagna con **Delibera della Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017** ha:

- **integrato** la parte relativa alla ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia;
- **stabilito** le modalità di recepimento comunale con riferimento anche agli atti con i quali procedere alla conformazione del regolamento edilizio;
- **individuato** le definizioni uniformi già presenti nei precedenti atti di coordinamento che restano invariate e quelle che, invece, i comuni devono recepire (contrassegnate con un asterisco);
- fornito delle **specificazioni di dettaglio** ad alcune definizioni uniformi.

I Comuni entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'atto (1 luglio 2017) recepiscono le nuove DTU con gli atti con i quali adeguano il regolamento edilizio allo schema tipo o, quantomeno, adeguando alle nuove DTU, contrassegnate da asterisco, gli atti con i quali curarono il recepimento delle precedenti definizioni tecniche uniformi regionali. Decorso inutilmente tale termine, anche le nuove definizioni trovano diretta applicazione, prevalendo su quelle con esse incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.

La Regione ha, inoltre, specificato che nel caso in cui le nuove definizioni comportino la variazione delle capacità edificatorie previste dal piano urbanistico o dal regolamento edilizio, il Comune provvede, entro lo stesso termine di 180 giorni, ad approvare coefficienti e altri parametri idonei ad assicurare l'equivalenza tra le capacità edificatorie ammesse dallo strumento prima e dopo l'adeguamento. In merito al calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione è stato specificato che, fino alla revisione dei contenuti delle specifiche delibere del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le definizioni tecniche contemplate nelle stesse deliberazioni.

➤ Lazio

Il Lazio con la **Delibera della Giunta Regionale n. 243 del 19 maggio 2017** ha:

- **integrato** lo schema di regolamento edilizio tipo (a seguito delle osservazioni pervenute dagli enti locali) e la parte relativa alla ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia;
- fornito delle **norme tecniche di dettaglio** ai fini della corretta interpretazione delle definizioni uniformi chiarendo anche alcuni aspetti con le indicazioni contenute in alcuni atti regionali (tra cui la Circolare 45/REC);
- previsto una specifica **disciplina transitoria** stabilendo che alle domande di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, e comunque a tutti i procedimenti in corso (presentati fino all'adozione dei nuovi regolamenti edilizi comunali, e comunque non oltre 180 gg dalla pubblicazione della deliberazione) si applica la disciplina previgente.

Si segnala, inoltre, che nelle norme tecniche di dettaglio è stato specificato che *“nell’ambito delle disposizioni transitorie, ciascun Comune dovrà individuare, ove risulti necessario, un criterio di conversione dei parametri contenuti nella strumentazione urbanistica rispetto alle definizioni uniformi per garantire che il recepimento delle definizioni uniformi non incida sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, si segnala che il quadro delle definizioni uniformi (Allegato A) privilegia la nozione di superficie, nelle sue varie declinazioni, rispetto a quella di volume; pertanto, ove il regolamento edilizio o la strumentazione urbanistica vigenti utilizzino il volume come base per il computo delle consistenze edilizie degli edifici, il Comune dovrà introdurre nel nuovo regolamento edilizio uno specifico criterio di conversione”*.

I Comuni hanno 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione della delibera (**30 maggio 2017**) per adeguare i propri regolamenti. Dopo l'adozione è previsto il passaggio in Provincia o alla Città Metropolitana di Roma che entro 60gg dalla data di ricevimento potranno inviare le osservazioni indicando eventuali modifiche. Decorso tale termine i Comuni adottano i regolamenti edilizi pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni. Se i Comuni non provvedano nei termini previsti, le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. Per i Comuni terremotati è previsto che i termini dell'adeguamento decorreranno dalla cessazione dello stato di emergenza.

➤ Liguria

La Liguria con la **Delibera della Giunta Regionale 14/04/2017 n. 316** pubblicata sul BURL del 17/05/2017 ha:

- **integrato** con la propria normativa la raccolta delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia;
- **individuato le definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali dei piani;**

- apportato delle **specifiche tecniche** ad alcune definizioni;
- previsto una specifica **disciplina transitoria**;

E' stato specificato che **le definizioni uniformi indicate come quelle aventi incidenza sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali trovano applicazione per la formazione dei Piani Urbanistici Comunali adottati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale con la quale saranno introdotte le modifiche alla LR 16/2008 necessarie per l'adeguamento della stessa alla nuova disciplina statale come modificata dal Dlgs 222/2016 (la Liguria ha approvato con LR 15/2017 le modifiche alla LR 16/2008 con entrata in vigore il 30 giugno 2017).**

I procedimenti edilizi avviati prima dell'approvazione dell'adeguamento del regolamento edilizio comunale alle definizioni uniformi sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle istanze.

Nel termine di 180 gg decorrenti dalla pubblicazione sul BURL della deliberazione (17/05/2017) i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alla struttura generale dello schema tipo al fine di garantire la richiesta impostazione uniforme dei regolamenti edilizi comunali.

➤ **Puglia**

In Puglia sono state apportate delle modifiche/integrazioni al primo provvedimento con il quale era stato recepito il regolamento edilizio tipo (DGR n.554 dell'11 aprile 2017).

In particolare sono stati approvati prima una delibera (DGR del 4 maggio 2017 n. 648) e successivamente una legge (Lr 11/2017) con cui sono state dettati il procedimento e i tempi di adeguamento dei Comuni e previste delle norme transitorie. E' stata, inoltre, fornita un'indicazione di dettaglio con riferimento alla definizione uniforme di superficie accessoria.

Con una successiva Legge (**LR del 27 novembre 2017, n. 46**) sono state apportate ulteriori modifiche ed in particolare è stato:

- prorogato al **31 dicembre 2017** il termine entro il quale i Comuni devono adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo;
- specificato **il regime transitorio applicabile**, stabilendo che le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento a tutte le disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, **compresi gli strumenti urbanistici esecutivi e gli atti di pianificazione comunale adottati entro il 31 dicembre 2017. Queste disposizioni si applicano anche per le successive varianti in corso d'opera della stessa pratica edilizia.**

➤ **Veneto**

Il Veneto con la **Delibera della Giunta regionale del 22 novembre 2017, n. 1896** pubblicata sul BURV del 1 dicembre n. 116 ha:

- ha **recepito** lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati tra cui le definizioni uniformi;
- **integrato** la con la propria normativa la raccolta delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia;
- previsto una specifica **disciplina transitoria** stabilendo che le definizioni uniformi non si applicano ai procedimenti in corso alla data di approvazione del provvedimento comunale o alla scadenza del termine per l'approvazione dello stesso.

Il recepimento delle definizioni uniformi non deve comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. E' data la possibilità ai Comuni di adottare specifici provvedimenti che individuano le modalità di trasposizione dei parametri edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti conseguenti l'applicazione delle nuove definizioni unificate al fine di assicurare l'invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali. I Comuni hanno 180 giorni decorrenti dalla data della delibera (22 novembre 2017) per adeguare i propri regolamenti edilizi.

Tabella di raffronto

Regione	Individuazione delle definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali	Indicazioni tecniche alle definizioni uniformi	Disciplina transitoria	Altre integrazioni	Termine adeguamento Comuni
Campania DGR 287/2017	Nessuna	Nessuna	<p>Gli interventi edilizi muniti di titolo edilizio efficace ed i piani urbanistici attuativi approvati alla data di pubblicazione della deliberazione (9 giugno 2017) potranno comunque essere realizzati in conformità al titolo medesimo.</p> <p>All'esito dell'adeguamento del regolamento edilizio da parte dei Comuni i procedimenti in itinere a tale data concludono il loro iter secondo la disciplina previgente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - integrata la raccolta delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia; 	<p>180 giorni</p> <p>6 dicembre 2017</p>
Emilia Romagna DGR 922/2017	<p>Nessuna</p> <p>NB. La Regione ha specificato che nel caso in cui le nuove definizioni comportino la variazione delle capacità edificatorie previste dal piano urbanistico o dal regolamento edilizio il</p>	Sono state apportate delle specificazioni ad alcune definizioni	Le nuove definizioni non si applicano agli interventi edilizi per i quali prima della scadenza dei 180 giorni sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.	<ul style="list-style-type: none"> - integrata la raccolta delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia; 	<p>180 gg</p> <p>28 dicembre 2017</p>

	<p>Comune provvede entro 180 giorni ad approvare coefficienti e altri parametri idonei ad assicurare l'equivalenza tra le capacità edificatorie ammesse dallo strumento prima e dopo l'adeguamento</p>				
<p>Puglia DGR 554/2017 DGR 648/2017 LR 11/2017</p>	<p>Nessuna</p> <p>NB. I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>I comuni possono procedere altresì all'adeguamento delle norme tecniche d'attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali. La deliberazione del consiglio comunale non costituisce variante urbanistica</p>	<p>Sono state fornite delle indicazioni di dettaglio con riferimento alla definizione uniforme di superficie accessoria.</p>	<p>Le determinazioni sui procedimenti edilizi fanno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, compresi gli strumenti urbanistici esecutivi e gli atti di pianificazione comunale adottati entro il 31 dicembre 2017. Queste disposizioni si applicano anche per le successive varianti in corso d'opera della stessa pratica edilizia.</p>	<p>Integrate e modificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice allegato 1 (schema di regolamento edilizio tipo); - la raccolta delle disposizioni statali con le disposizioni generali 	<p>31 dicembre 2017</p>

<p>Liguria DGR n. 316 /2017</p>	<p>Sono state individuate <u>20 definizioni che hanno incidenza sulle previsioni dimensionale</u>: superficie territoriali; superficie fondiaria; indice di edificabilità territoriale; indice di edificabilità fondiaria; carico urbanistico; dotazioni territoriali; superficie coperta; indice di copertura; superficie totale; superficie lorda; superficie utile; superficie accessoria; superficie complessiva; superficie calpestabile; volume totale o volumetria complessiva; numero dei piani; altezza lorda; altezza del fronte; altezza dell'edificio; altezza utile; distanze.</p>	<p><u>Specificate 13 definizioni</u>: indice di edificabilità territoriale; indice di edificabilità fondiaria; superficie lorda; Superficie accessoria; piano fuori terra; piano seminterrato; piano interrato; sottotetto; altezza del fronte; altezza dell'edificio; distanze; volume tecnico; pertinenza</p>	<p>Le definizioni uniformi indicate come quelle aventi incidenza sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali trovano applicazione per la formazione dei Piani Urbanistici Comunali adottati successivamente all'entrata in vigore della LR 15/2017 avvenuta il 30 giugno 2017 <i>(con la quale sono state introdotte le modifiche alla LR 16/2008 per l'adeguamento alla disciplina statale come modificata dal Dlgs 222/2016)</i>. I procedimenti avviati prima dell'approvazione dell'adeguamento del regolamento edilizio alle definizioni uniformi sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.</p>	<p>- integrata la raccolta delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia;</p>	<p>180 giorni 13 novembre 2017</p>
<p>Lazio DGR 243/2017</p>	<p>Nessuna NB. nelle norme tecniche di dettaglio è stato specificato che <i>"nell'ambito delle</i></p>	<p>Ha fornito delle norme tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione delle definizioni uniformi chiarendo anche alcuni</p>	<p>- alle domande di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, e comunque a tutti i procedimenti in</p>	<p>- integrato lo schema di regolamento edilizio tipo (a seguito delle osservazioni pervenute dagli enti locali) integrata la parte relativa alla</p>	<p>180 giorni 26 novembre 2017 Dopo l'adozione è previsto il passaggio</p>

	<p><i>disposizioni transitorie, ciascun Comune dovrà individuare, ove risulti necessario, un criterio di conversione dei parametri contenuti nella strumentazione urbanistica rispetto alle definizioni uniformi per garantire che il recepimento delle definizioni uniformi non incida sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, si segnala che il quadro delle definizioni uniformi (Allegato A) privilegia la nozione di superficie, nelle sue varie declinazioni, rispetto a quella di volume; pertanto, ove il regolamento edilizio o la strumentazione urbanistica vigenti utilizzino il volume come base per il computo delle consistenza edilizie degli edifici, il Comune dovrà introdurre nel nuovo regolamento edilizio uno specifico criterio di conversione”.</i></p>	<p>aspetti con le indicazioni contenute in alcuni atti regionali (tra cui la Circolare 45/REC);</p>	<p>corso (presentati fino all'adozione dei nuovi regolamenti edilizi comunali, e comunque non oltre 180 gg dalla pubblicazione della deliberazione) si applica la disciplina previgente.</p>	<p>ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia</p>	<p>in Provincia o alla Città Metropolitana di Roma che entro 60gg dalla data di ricevimento potranno inviare le osservazioni indicando eventuali modifiche. Decorso tale termine i Comuni adottano i regolamenti edilizi pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni.</p> <p>Per i Comuni terremotati è previsto che i termini dell'adeguamento decorreranno dalla cessazione dello stato di emergenza.</p>
--	---	---	--	--	---

Veneto DGR 1896/2017	Nessuna <i>NB. Il recepimento delle definizioni uniformi non deve comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. E' data la possibilità ai Comuni di adottare specifici provvedimenti che individuano le modalità di trasposizione dei parametri edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti conseguenti l'applicazione delle nuove definizioni unificate al fine di assicurare l'invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali.</i>	Nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - le definizioni uniformi non si applicano ai procedimenti in corso alla data di approvazione del provvedimento comunale o alla scadenza del termine per l'approvazione dello stesso 	<ul style="list-style-type: none"> - integrata la raccolta delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia. 	180 giorni 21 maggio 2018
---	---	---------	--	---	---

NB. In rosso sono evidenziati i termini scaduti